



Ufficio: PATRIMONIO-ESPROPRI-SISMA
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 509 DEL 17-07-2017

Oggetto: PATRIMONIO: LOCALE ADIBITO A MERCATO ITTICO COPERTO SITO IN VILA EBIGIOLI/VIA ABBONDANZA. RINNOVO CONVENZIONE CONCESSIONE IN USO ALLA DITTA STORTONI STEFANO REP. 5112 DEL 30/09/2013.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamato l'atto Sindacale n. 3 del 07/01/2008 di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso:

- che l'Amministrazione comunale di San Severino Marche è proprietario del locale sito presso il mercato coperto di viale Bigioli/via Abbondanza (NCEU F. 152 – p. 8), nel quale viene svolto quotidianamente al coperto (*per cinque giorni alla settimana*) il commercio di prodotti ittici;
- che con convenzione Rep. n. 5112 del 30/09/2013 detto locale è stato concesso in uso alla Ditta Stortoni Stefano di Civitanova Marche fino alla data del 31/12/2016;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 13/06/2017 la Giunta comunale ha stabilito di rinnovare alla Ditta Stortoni Stefano il suddetto contratto di concessione in uso per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2022, confermando in € 5.400 annui il corrispettivo per la medesima concessione;

Tutto ciò premesso;

Dato atto che la convenzione Rep. 5112 del 30/09/2013 è scaduta in data 31/12/2016;

Tenuto conto che a causa degli accadimenti susseguiti agli eventi sismici iniziati nell'agosto 2016, non si è potuto procedere al rinnovo contrattuale;

Vista la richiesta di rinnovo della concessione pervenuta in data 03/06/2017 al prot. n. 18632;

Rilevato che la Ditta Stortoni Stefano ha continuato ininterrottamente ad esercitare la propria attività di vendita presso il locale del mercato coperto di viale Bigioli, pagando regolarmente la tariffa stabilita con il sopra citato atto Rep. 5112/2013 (€ 5.400,00 annui);

Considerato che non sono mai pervenute (*né formalmente, né informalmente*) manifestazioni di interesse per la concessione in uso del locale in parola da parte di altre Ditte esercenti il commercio al coperto di prodotti ittici;

Ritenuto, infine, ancora congruo il corrispettivo annuo di € 5.400,00 stabilito con la convenzione Rep. 5112/2013, visto il perdurare della crisi economica;

Richiamata la Legge 27/07/1978 n. 392 sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ed in particolare l'art. 28 "Rinnovazione del contratto" il quale dispone che: "*Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'art. 27 (Locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione) il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in*



nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'art. 29 (con le modalità e i termini ivi previsti.”;

Visto il D. Lgs. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”, con particolare riferimento agli artt. 107 “*Funzioni e responsabilità della dirigenza*” e 192 “*Determinazioni a contrarre e relative procedure*”;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di rinnovare alla Ditta Stortoni Stefano di Civitanova Marche il contratto di concessione in uso del locale sito presso il mercato coperto di viale Bigioli/via Abbondanza (*NCEU F. 152 – p. 8*), destinato al commercio di prodotti ittici, Rep. 5112 del 30/09/2017, a far data dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2022.
3. Di confermare in € 5.400,00 annui (*€ 450,00 al mese*) il corrispettivo per detta concessione (*senza rivalutazione annua Istat, come stabilito all'art. 3 della Convenzione*).
4. Di dare atto che le spese inerenti il rinnovo della convenzione Rep. 5112/2013 per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 8 della Legge n. 392/1978, saranno a carico della ditta Stortoni Stefano.
5. Di confermare che la parte di transito tra i due portoni di ingresso del mercato coperto dovrà comunque rimanere d'uso pubblico e che il Comune potrà autonomamente regolarne gli orari di apertura e chiusura.
6. Di individuare nel Responsabile di Area Tecnica – Arch. Andrea Pancalotti - il Responsabile del procedimento;
7. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
8. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.



Città di San Severino Marche

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 17-07-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 17-07-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

La suesesa determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 21-08-17 al 04-09-17 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 05-09-17

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario